



Città metropolitana di Roma Capitale

SUA Stazione Unica Appaltante

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

“Ufficio del Soggetto Aggregatore- Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. – S.U.A.”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

L'appalto avrà la seguente durata: anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra il Comune di Fonte Nuova e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- D.lg 276/2003

Articolo 3

Specifiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio

1. Le qualifiche che il Comune di Fonte Nuova andrà ad acquisire attraverso la fornitura di lavoratori temporanei (da parte dell' Agenzia che risulterà aggiudicataria della gara) sono quelle sotto specificate e definite dal C.C.N.L. Regioni Autonome Locali:

Operatori da inserire in categoria B – C – D , a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

B – collaboratore amministrativo

C – istr. Amministrativo – Istr. Tecnico geometra

D – farmacista collaboratore

Si rimanda alle declaratorie del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.

Le qualifiche sopra indicate potranno subire modificazioni in base alle scelte programmatiche di gestione dei servizi.

2. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prestazioni:

1) Il Comune di Fonte Nuova procederà sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata del contratto, ad inoltrare la richiesta di somministrazione di lavoro a tempo determinato dell' Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta;

2) La richiesta di somministrazione farà riferimento a profili professionali ascrivibili alla prima posizione economica delle categorie del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali B,C, D;

3) Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione;

4) Il Comune di Fonte Nuova dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni:

a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;

b) indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;

c) modalità e durata della prestazione lavorativa;

d) sede e orario di lavoro;

e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo;

5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

6) L' Agenzia aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune Fonte Nuova.

- 7) L'attività del lavoratore presso il Comune di Fonte Nuova è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- 8) L'Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione del Comune di Fonte Nuova personale che abbia maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni.
- 9) Prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Agenzia potrà, eventualmente, essere sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto.
- 10) L'orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
- 11) La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a termine.
- 12) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.
- 13) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall'Ente appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 14) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione.
- 15) L'Agenzia aggiudicataria in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro 24 ore dalla data di interruzione.
- 16) il Comune di Fonte Nuova si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 17) il Comune di Fonte Nuova si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l'effettuazione del servizio e per l'effettuazione dei controlli.
 1. L'agenzia dovrà garantire quanto segue:
 - a. mettere a disposizione il personale richiesto dal Comune di Fonte Nuova per il periodo stabilito. Il Comune di Fonte Nuova può richiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i candidati preselezionati dall'Agenzia e su tali candidati l'Ufficio del Personale del Comune di Fonte Nuova può effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione;
 - b. i tempi di somministrazione di lavoro non dovranno comunque eccedere dalla richiesta da parte del Comune e l'effettiva fornitura di lavoro il termine di 48 ore dalla richiesta;
 - c. nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino il 10% della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso il Comune di Fonte Nuova dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
 - d. provvedere entro i tempi di cui al precedente punto b) alla sostituzione del lavoratore temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta

- del Comune di Fonte Nuova o in caso di inidoneità totale accertata dal medico competente aziendale con altro lavoratore di pari livello e mansione;
- e. iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - f. comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi ed assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo;
 - g. pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento;
 - h. l'Agenzia deve dichiarare, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ai sensi dell'art 23 comma 5 D.Lgs 276/2003 previa comunicazione dell'utilizzatore al somministratore del profilo di rischio prevista nel singolo contratto di somministrazione. Cio' che anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato. Sarà comunque cura dell'osservare tutti gli obblighi di protezione, formazione ed informazione connessi all'attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
 - i. L'Agenzia si obbliga ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti del lavoratore anche su segnalazione del Comune di Fonte Nuova che provvederà a comunicare tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Resta inteso che nulla sarà dovuto all'appaltatore nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dal Comune di Fonte Nuova.
5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
 - Ritardo di presa in servizio del lavoratore: € 80,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia
 - Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 60,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art 3 del presente Capitolato;
 - Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 60,00 a € 120,00 in relazione all'entità delle inadempienze;
 - Mancata applicazione delle norme d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 60,00.
 - per singolo lavoratore, seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c.
2. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti: ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

Articolo 6 bis

Tutela dei lavoratori

1. La norma di cui all'art 31 del vigente C.C.N.L. 24.07.2008 per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro troverà applicazione all'appalto in oggetto.
2. Il Comune di Fonte Nuova, in qualità di committente, vigilerà per quanto di propria responsabilità e competenza, in fase di esecuzione, sulla corretta applicazione della richiamata normativa contrattuale.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il

periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura

strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:
 - a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016);
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.
5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma e il Comune di Fonte Nuova.

2. Il responsabile del trattamento per la Città Metropolitana è il Direttore della Direzione Sviluppo Strategico e di Coordinamento del Territorio Dott. Paolo Berno domiciliato in Roma - via Ribotta n. 41/43, cap 00144 Roma, per il Comune è Dr. Sandro Marcheggiani domiciliato in Fonte Nuova via N. Machiavelli n. 1

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

9. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 15

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Berno